Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3053

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011

Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli-Venezia Giulia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Lungo il confine tra l'Italia e la Slovenia, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, vive la minoranza linguistica slovena. Si tratta di una minoranza autoctona, che si è insediata nel periodo che va dal VI al XIII secolo dopo Cristo. I cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presenti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine sono, secondo le stime del Ministero dell'Interno circa 70.000.

Le leggi nazionali che tutelano la minoranza slovena sono in primo luogo la legge quadro per la tutela delle minoranze linguistiche storiche (legge 15 dicembre 1999, n. 482) e in secondo luogo la legge specifica per la minoranza slovena (legge 23 febbraio 2001, n. 38). La prima attribuisce alla minoranza slovena una serie di prerogative che ricalcano l'elenco e la struttura dei diritti della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa, in particolare riferibili agli ambiti dell'istruzione e dell'insegnamento delle lingue minoritarie, all'uso pubblico della lingua, alla toponomastica e ai media, aumentando sensibilmente il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella tutela e promozione delle minoranze linguistiche presenti nei loro territori. La seconda contiene provvedimenti «globali» ad essa puntualmente rivolti, e per la prima volta se ne sancisce la presenza anche nella provincia di Udine. In particolare la legge garantisce il diritto al nome o al suo ripristino in lingua slovena, sviluppa il diritto all'uso della lingua nei rapporti con l'amministrazione, nella toponomastica e nella scuola, istituisce un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e promuove la collaborazione tra le popolazioni di confine e la minoranza e le sue istituzioni culturali, in un clima di mutuo confronto, per promuovere ed implementare politiche unitarie sui territori contigui.

Ulteriori norme a tutela della minoranza linguistica slovena sono contenute nella legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 2007, n. 26. La citata legge regionale definisce le linee fondamentali delle politiche d'intervento della regione a favore delle diversità culturali e idiomatiche presenti nel proprio territorio. In particolare, questa legge regionale prevede forme di collaborazione tra le identità linguistiche regionali, istituisce l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, indica i requisiti per le organizzazioni di riferimento della minoranza e crea un'apposita Commissione regionale consultiva, nonché una segreteria del Comitato istituzionale paritetico. Sono disposte inoltre specifiche azioni di settore, volte a facilitare la tutela, promozione e conoscenza della cultura della quale la minoranza è espressione, attraverso l'indicazione di appositi stanziamenti finanziari.

L'istruzione pubblica in lingua slovena è stata istituita all'epoca dell'impero austro-ungarico e svolge ancora oggi la principale funzione per la conservazione e lo sviluppo dell'identità linguistica e culturale slovena.

L'importanza sociale e culturale che tali scuole rappresentano per le popolazioni locali lo dimostra anche il dato che attualmente si registrano 78 istituti scolastici di ogni ordine e grado che adottano la lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, frequentati da circa 4.000 alunni.

Il diritto all'istruzione nella propria lingua materna è ritenuto diritto di fondamentale importanza nell'ambito della tutela delle minoranze linguistiche. Di notevole importanza per la scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia sono gli accordi internazionali, sottoscritti dall'Italia e dalla Jugoslavia e, dopo la sua dissoluzione, dalla Repubblica di Slovenia.

Oggetto di tali accordi (*Memorandum* d'Intesa, firmato a Londra il 5 ottobre 1954, e intese bilaterali susseguenti, il Trattato di Osimo, firmato il 10 novembre 1975, programmi di collaborazione culturale, reciproco riconoscimento dei titoli di studio) sono alcuni principi generali, come per esempio quello basilare di assicurare il diritto alla formazione nella propria lingua materna a prescindere dall'appartenenza statuale, ma anche iniziative didattiche specifiche, volte al consolidamento e all'approfondimento dell'offerta formativa (formazione degli insegnanti, libri di testo, consulenza pedagogica, borse di studio presso le università italiane e slovene, visite di studio, eccetera) che con gli anni sono state perfezionate ed allargate.

In ogni caso non sempre gli accordi internazionali e le disposizioni legislative nazionali hanno trovato, per quel che concerne la scuola in lingua slovena e la minoranza linguistica come tale, una pronta ed effettiva realizzazione. Nonostante un significativo sviluppo del quadro normativo, la sua attuazione, infatti, procede con lentezza. In particolare, vanno sottolineati i ritardi nell'applicazione della legge n. 38 del 2001 e le difficoltà di adeguamento della formazione universitaria degli insegnanti alle esigenze specifiche della scuola in lingua slovena.

Con il presente disegno di legge si propone di tenere conto dei fattori di innovazione emersi nel panorama scolastico sloveno e di dotarlo di quegli strumenti essenziali affinché si possa aprire alle esigenze attuali e alle prospettive future della minoranza linguistica slovena.

Il testo alla vostra attenzione è composto da 23 articoli dei quali si esplicano di seguito i punti più rilevanti.

Nell'articolo 1 si citano espressamente i trattati internazionali che tutelano le scuole slovene in Italia e si garantisce copertura di tale servizio a tutto il territorio in cui la minoranza slovena è presente, come recita l'articolo 4 sia nella premessa, che al punto *c)* in particolare, dell'Allegato Statuto Speciale al *Memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954, ribadito nel Trattato di Osimo del 1975 e nella legge di tutela della minoranza slovena n. 38 del 2001.

Con l'articolo 2 viene mutato il ruolo della Commissione scolastica regionale prevista all'articolo 13, comma 3, della legge n. 38 del 2001 e si inserisce il richiamo che le norme dei commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle scuole slovene, per non penalizzare un'istituzione che è destinata ad una comunità comunque minoritaria e quindi esigua nel numero, che ogni misura di tal genere non può che penalizzare sino a farla sparire ovvero a farle perdere quel ruolo che le citate norme internazionali ed interne le hanno destinato.

Con l'articolo 3 si prevede la possibilità di applicare alle scuole primarie slovene che, causa la loro particolare situazione possono funzionare anche con una sola sezione, un numero di ore di lezione diversificato all'interno della medesima sezione, per soddisfare le diverse richieste ed esigenze delle famiglie. Mentre i commi 2 e 3 prevedono un adeguamento dell'orario scolastico massimo visto l'insegnamento di un'ulteriore lingua nelle scuole slovene.

L'articolo 4 riguarda l'organico e le competenze dell'ufficio speciale per l'istituzione in lingua slovena.

L'articolo 5 riguarda le modalità di finanziamento e di gestione delle risorse dell'uffi-

cio speciale per l'istruzione in lingua slovena.

L'articolo 6 prevede l'adeguamento dei sistemi informativi SIDI e SISSI presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle esigenze specifiche della scuola slovena, vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, in relazione alla grafia slovena.

L'articolo 7 riguarda le dotazioni organiche delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

L'articolo 8 riguarda i requisiti di reclutamento del personale docente.

L'articolo 9 riguarda la formazione iniziale del personale docente e l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue.

L'articolo 10 prevede che, poiché le prove di preselezione per i dirigenti scolastici si sono dimostrate più adeguate a sfoltire le fila di un grande numero di candidati per pochi posti messi a concorso, situazione che non si presenta viceversa per le scuole slovene, dove vi è invece una mancanza di candidati per i concorsi di dirigente che penalizza tali istituzioni scolastiche, si demanda la selezione dei concorrenti direttamente solo alla commissione esaminatrice.

L'articolo 11 prevede al comma 3 che la contrattazione per l'indennità di bilinguismo del personale scolastico delle scuole slovene si svolga anche a livello regionale, per dare spazio a tutte le rappresentanze sindacali del personale delle scuole slovene e per completare le previsioni non analizzabili a livello di contrattazione nazionale.

L'articolo 12 riguarda l'organizzazione del personale scolastico che si occupa delle scuole bilingui sloveno-italiane della provincia di Udine, sia per quanto riguarda lo stato giuridico e le nomine, sia le condizioni previste per il personale operante

L'articolo 13 riguarda al comma 1 le regole per le assunzioni del personale docente delle scuole di cui all'articolo 12, mentre il comma 2 prevede la possibilità e le condizioni per istituire nella provincia di Udine anche scuole secondarie di secondo grado bilingui sloveno-italiane

L'articolo 14 regolamenta la possibilità di istituire corsi curricolari opzionali di lingua slovena nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia ed Udine, anche derogando dal numero minimo di alunni e pone le regole per l'assunzione del personale docente così incaricato.

L'articolo 15 regolamenta l'istituzione della sezione slovena presso il Conservatorio di musica di Trieste «Giuseppe Tartini».

L'articolo 16 regolamenta lo svolgimento delle prove INVALSI nelle scuole slovene, tenuto conto della loro specificità, prevedendo la possibilità di collaborazione con analoghi istituti di valutazione della Repubblica di Slovenia.

L'articolo 17 prevede le modalità di finanziamento dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia e la dotazione organica della sua sezione per le scuole slovene e bilingui sloveno-italiane.

L'articolo 18 prevede la possibilità di collaborazione tra scuole slovene e bilingui sloveno-italiane e le scuole funzionanti nella Repubblica di Slovenia, prevedendo la possibilità per gli studenti delle prime di seguire anche per periodi limitati i corsi delle seconde, con riconoscimento degli studi così compiuti ai fini del loro percorso formativo.

L'articolo 19 prevede il pieno riconoscimento del sindacato della scuola slovena per la sua partecipazione alla contrattazione collettiva a livello regionale, prevedendo un esonero sindacale.

L'articolo 20 prevede al comma 4 la possibilità di organizzare classi articolate secondo criteri maggiormente rispondenti alla realtà scolastica slovena in Italia, vista la funzione fondamentale che essa svolge per tutta la realtà in cui si inserisce.

L'articolo 21 prevede le attività di sostegno per lo studio della lingua slovena agli alunni e studenti che all'atto dell'iscrizione nelle scuole slovene e bilingui sloveno-ita-

liane ne hanno una scarsa conoscenza, le modalità e le risorse per tale attività.

L'articolo 22 prevede le modalità per la copertura finanziaria della presente proposta, ricavata dai risparmi dello Stato sull'uso di vetture di servizio.

L'articolo 23 pone vincoli di legge alla normativa relativa alle scuole slovene e bilingui sloveno-italiane e detta la norma transitoria per il dirigente preposto all'ufficio speciale di cui all'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. Le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena nonché bilingue sloveno-italiano sono parte integrante del sistema scolastico italiano. Le scuole statali di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia sono tutelate dal *Memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954, dal Trattato di Osimo, di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38. Le scuole primaria e secondaria di primo grado con insegnamento bilingue sloveno-italiano nella provincia di Udine sono regolate dall'articolo 12 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Le citate scuole sono inoltre regolate dalla normativa vigente in materia di istruzione nonché dalle leggi specifiche in materia di istruzione in lingua slovena 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto dalla presente legge, la quale interviene per rispondere alle nuove esigenze del settore scolastico.

2. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura della popolazione slovena e garantisce agli appartenenti alla minoranza linguistica

slovena il diritto all'istruzione nella propria lingua materna. Al fine di tutelare tale diritto, la rete delle scuole con lingua d'insegnamento slovena deve coprire tutto il territorio in cui è storicamente presente la minoranza slovena.

3. Ai fini di cui al comma 2 non si applicano alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 1, 2 e 4, lettere c. ed e., del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché i relativi regolamenti di applicazione.

Art. 2.

(Dimensionamento e rete scolastica)

1. Alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, in merito alla definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f-*bis*., del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e all'articolo 11, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Nell'ambito del processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo, provvedimenti tesi a modificare l'attuale sistema e rete scolastica, a sopprimere plessi, scuole, sedi distaccate e succursali, nonché indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado, sono adottati secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, fermo restando che alle scuole con lin-

gua d'insegnamento slovena non si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per tali scuole gli istituti comprensivi sono istituiti su richiesta degli organi collegiali delle scuole interessate, tenuto conto delle esigenze della rete scolastica delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

Art. 3.

(Orario scolastico)

1. Nelle scuole primarie con lingua di insegnamento slovena funzionanti con un'unica sezione, per garantire pari opportunità di scelta alle famiglie, possono essere adottate articolazioni di orario diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Tali scuole, in base alle richieste delle famiglie, possono adottare modelli di orari scolastici anche diversificati in modo flessibile da un minimo di ventisette ad un massimo di quaranta ore settimanali.

2. Nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena o insegnamento bilingue sloveno-italiano per l'insegnamento della lingua slovena è garantito un orario scolastico uguale a quello previsto per la lingua italiana.

3. Al fine di evitare per gli alunni delle scuole di cui al comma 2 un carico orario eccessivamente gravoso rispetto alle scuole con lingua di insegnamento italiana è consentita la riduzione delle unità didattiche nel limite del 10 per cento annuo.

CAPO II

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

Art. 4.

(Organi amministrativi e consultivi)

1. All'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena è istituito l'ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena, con sedi distaccate a Gorizia e Udine, dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, diretto da un intendente scolastico con piena conoscenza della lingua slovena nominato previo concorso pubblico per dirigenti amministrativi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua d'insegnamento slovena nonché delle scuole con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano. In tutto ciò che concerne tali scuole le competenze del suddetto intendente scolastico sono equiparate a quelle dei direttori generali degli uffici scolastici regionali»;

b) al comma 2 premettere le seguenti parole: «All'intendente scolastico di cui al comma 1 nonché».

2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'organico e le competenze dell'ufficio speciale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1, lettera *a),* del presente articolo, di seguito denominato «ufficio speciale», e sono stabiliti i termini per l'emana-

zione dei bandi di concorso per il reclutamento del relativo personale.

3. La composizione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata «Commissione», come stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2006, n. 288, è integrata con un docente eletto tra il personale della scuola dell'infanzia.

4. Relativamente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena nonché d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, la Commissione esercita le competenze di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, affidate al consiglio regionale dell'istruzione. Alla Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo. Inoltre, la Commissione:

a) esercita le competenze di cui agli articoli 11, commi 2, 3 e 5, 12, comma 6, e 14, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

b) fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, formula indirizzi per l'elaborazione dei piani annuali e pluriennali per lo sviluppo delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che sottopone ai soggetti istituzionali e agli istituti scolastici cui si riferiscono;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri sulle problematiche riguardanti le scuole con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano nella provincia di Udine;

d) si pronuncia sulle materie di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge e sulle materie che l'intendente scolastico di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1, lettera

a), del presente articolo, di seguito denominato «intendente scolastico», ritenga opportuno sottoporle.

5. Nel processo di riforma degli organi collegiali della scuola, per quanto riguarda l'organo rappresentativo a livello nazionale continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

Art. 5.

(Finanziamento dell'ufficio speciale)

1. Per la copertura delle spese riguardanti il personale dell'ufficio speciale, si provvede con le risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, rivalutate secondo gli indici di rivalutazione dell'ISTAT.

2. Oltre quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento dell'ufficio speciale è prevista una dotazione finanziaria annuale aggiuntiva di euro 100.000.

3. L'ufficio speciale gestisce inoltre il fondo di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Tale fondo può essere utilizzato anche per la produzione e traduzione di programmi e materiali informatici e multimediali, nonché per le traduzioni di materiale amministrativo, compresi atti e documenti.

4. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono rideterminate ogni tre anni su proposta della Commissione.

5. Al fine di consentire un adeguato finanziamento ordinario anche alle istituzioni scolastiche con un numero ridotto di alunni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e parametri per l'assegnazione diretta delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lin-

gua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Art. 6.

(Sistemi informativi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sistemi informativi SIDI e SISSI in uso presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono adeguati alle specifiche esigenze delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, anche al fine dell'applicazione delle norme di tutela di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. L'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 1 abilita anche l'utilizzo della grafia slovena sia per i nomi degli istituti scolastici, sia per i nomi e cognomi del personale e degli alunni.

CAPO III

PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA)

Art. 7.

(Organici)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'intendente scolastico, definisce annualmente le dotazioni organiche delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche, previste da apposite tabelle ministeriali, distinte e separate da quelle complessive regionali. Tali dotazioni non concorrono alla determinazione annuale del tetto massimo regionale dell'organico assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Per la formazione delle classi e l'assegnazione del personale docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, è possibile derogare ai criteri definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti delle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle esigenze particolari di tali scuole, della loro dislocazione territoriale e della loro complessità gestionale.

3. In merito alle disposizioni sulla formazione delle classi per le scuole primarie con lingua di insegnamento slovena continua ad applicarsi l'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, al fine di corrispondere alle esigenze derivanti da specifiche caratteristiche demografiche e socioculturali del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica e della distanza da scuole viciniori.

4. Negli istituti comprensivi con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle direzioni didattiche con più di cinque plessi, il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di una unità rispetto ai parametri vigenti. Il numero dei collaboratori scolastici assegnati non deve pregiudicare il normale funzionamento di tutti i plessi e di tutte le succursali che costituiscono la rete scolastica con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano. Al fine di dare concreta attuazione a quanto stabilito dal presente comma, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte delle apposite tabelle relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle annesse al regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

5. All'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il semiesonero o l'esonero può essere disposto anche qualora il numero dei plessi, sezioni staccate o sedi coordinate sia superiore rispettivamente a tre e a cinque».

6. Per i trasferimenti interprovinciali, i passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena, è ripristinata l'efficacia degli articoli 465, 471, limitatamente al comma 2, e 472 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già disapplicati dal contratto collettivo nazionale del 4 agosto 1995.

7. Nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, al fine di poter mantenere le cattedre caratterizzanti l'indirizzo di studio, è consentita la rimodulazione delle stesse anche con orario inferiore alle 18 ore, con obbligo di recupero per i docenti.

Art. 8.

(Reclutamento del personale docente)

1. All'articolo 425, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena». Al fine dell'accertamento della conoscenza della lingua slovena, fa fede il diploma ottenuto presso una scuola secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, ovvero un certificato di lingua, riferibile al quadro comune europeo di riferimento (QCER), che attesti un grado di conoscenza e competenza linguistica pari al livello C-2

per l'insegnamento della lingua slovena nonché per l'insegnamento di tutte le altre discipline.

2. In mancanza di attestazioni di cui al comma 1, l'accertamento delle necessarie competenze linguistiche avviene mediante esame scritto ed orale, le cui modalità sono stabilite dall'intendente scolastico.

3. Ai docenti che nel periodo dal 21 maggio 1999 fino alla data di entrata in vigore delle nuove modalità della formazione iniziale del personale docente ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si sono avvalsi dei titoli di abilitazione all'insegnamento, a qualunque titolo conseguiti presso le università italiane nonché presso i conservatori di musica e le accademie musicali in Italia, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, già graduatorie permanenti, delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, è consentito dall'anno scolastico 2011-2012 l'iscrizione, per le medesime classi di concorso, anche nelle rispettive graduatorie delle scuole con lingua d'insegnamento italiana.

4. Ai docenti che nel periodo dal 21 maggio 1999 fino alla data di entrata in vigore delle nuove modalità della formazione iniziale del personale docente ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si sono avvalsi dei titoli di abilitazione all'insegnamento, a qualunque titolo conseguiti presso le università italiane nonché presso le accademie musicali, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, già graduatorie permanenti, delle scuole con lingua di insegnamento italiana, è consentita dall'anno scolastico 2011-2012 l'iscrizione, per le medesime classi di concorso, anche nelle rispettive graduatorie delle scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, previo accertamento della relativa conoscenza linguistica, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sempreché

l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 425, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il costo delle prove scritte e dei colloqui di cui al primo periodo del presente comma sono a carico dei richiedenti.

5. Dalle procedure di cui ai commi 3 e 4 sono escluse le classi di concorso specifiche delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. I docenti abilitati per tali classi di concorso, se in possesso dei requisiti previsti, possono chiedere l'estensione dell'abilitazione alle scuole con lingua di insegnamento italiana con la procedura agevolata di cui all'articolo 9, comma 3.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 425 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

6. Il comma 4-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, non si applica al personale docente inserito fino all'anno scolastico 2009-2010 nelle graduatorie ad esaurimento delle scuole con lingua di insegnamento slovena, ma che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso nella scuola con lingua di insegnamento italiana o viceversa.

7. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e per le scuole con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano è istituita una graduatoria regionale unica, nella quale confluiscono i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle province di Trieste e Gorizia. Per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano in provincia di Udine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 9.

(Formazione iniziale del personale docente)

1. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 15, comma 25, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve prevedere che:

a) la formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, inclusi quelli concernenti materie artistiche, musicali e coreutiche, disciplinati dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, deve essere svolta prevalentemente in lingua slovena, con un numero di moduli in lingua slovena non inferiore al 65 per cento del numero dei moduli complessivi;

b) il tirocinio degli insegnanti di cui alla lettera *a)* sia svolto presso una scuola con lingua d'insegnamento slovena o con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano. A tal fine il consiglio di tirocinio è integrato con docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena;

c) al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)* del presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica della regione Friuli-Venezia Giulia predispongano degli appositi percorsi formativi, soprattutto in collaborazione con le università e le accademie dell'area linguistica slovena.

2. Gli esami finali di abilitazione per l'insegnamento, di cui agli articoli 6, comma 5, e 10, comma 8, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, si svolgono in lingua slovena.

3. I candidati abilitati all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, ai sensi dei commi 1 e 2, possono ottenere l'estensione dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana e viceversa. A tal fine, i candidati devono sostenere un nuovo tirocinio ed il relativo esame di Stato. Nel caso dell'estensione della validità dell'abilitazione della scuola con lingua di insegnamento italiana a quella con lingua di insegnamento slovena al candidato è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

4. I candidati abilitati all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, per le classi di concorso per le quali non è possibile istituire percorsi di formazione specifici ai sensi del comma 1 del presente articolo, hanno titolo ad ottenere l'estensione dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, sempreché il candidato sia in possesso degli altri requisiti e titoli prescritti per l'insegnamento in dette scuole. Il possesso dei requisiti linguistici viene accertato come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 10.

(Concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. Nei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'inse-

gnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, i contenuti delle prove scritte e orali nonché delle prove di preselezione, da svolgere in lingua slovena, comprendono anche argomenti relativi ai programmi adottati nelle scuole cui tali concorsi si riferiscono.

2. Tra i requisiti per il reclutamento dei dirigenti scolastici è prevista la piena conoscenza della lingua slovena, da accertare come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 8.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte al meno per metà da commissari con piena conoscenza della lingua slovena.

4. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena o con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano i concorsi per dirigenti scolastici sono banditi ogni tre anni, ovvero non appena risultino libere due posizioni in una provincia o tre in due province.

5. La dotazione organica dei dirigenti tecnici delle scuole con lingua di insegnamento slovena non può scendere sotto la soglia fissata per gli ispettori dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1997, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Personale amministrativo)

1. Ai direttori dei servizi generali e amministrativi nonché al personale amministrativo delle scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta piena conoscenza della lingua slovena, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 8.

2. Ai collaboratori scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta una buona conoscenza della lingua slovena. A tal fine fa fede il diploma ottenuto presso una scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena. In mancanza, l'accertamento delle necessarie competenze linguistiche avviene tramite un colloquio le cui modalità sono stabilite dall'intendente scolastico.

3. Al personale amministrativo delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi, è riconosciuta un'indennità per lo svolgimento delle mansioni nelle due lingue, da determinare in sede di contrattazione collettiva svolta a livello nazionale e regionale.

CAPO IV

PROVINCIA DI UDINE

Art. 12.

(Personale dirigente, docente nonché amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della provincia di Udine)

1. È istituito un ruolo speciale di docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano della provincia di Udine. Lo stato giuridico di tale personale nonché le modalità di reclutamento e la definizione dei criteri per la nomina dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo delle scuole con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 8.

3. Al personale ausiliario delle scuole con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano è richiesta una conoscenza elementare della lingua slovena. L'accertamento delle competenze linguistiche è effettuato ad opera di una commissione nominata dall'intendente scolastico. Sono esonerati da tale accertamento coloro i quali sono muniti di un diploma di scuola secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena ovvero un certificato di lingua, riferibile al quadro comune europeo di riferimento (QCER), che attesti un grado di conoscenza e competenza linguistica non inferiore al livello A-2.

Art. 13.

(Insegnamento della lingua slovena nelle scuole della provincia di Udine)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, l'inserimento nel ruolo speciale di cui all'articolo 12 della presente legge costituisce titolo di precedenza nella scelta delle sedi situate nel territorio individuato in base alla stessa legge. Qualora in dette sedi non sia presente personale docente con adeguata conoscenza della lingua slovena, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della presente legge, le scuole con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano sono autorizzate a ricorrere a personale di altre scuole e a esperti esterni.

2. Per garantire il diritto all'istruzione nella propria lingua materna di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere istituite, su richiesta di un numero sufficiente di studenti, le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-

italiano. Alle predette scuole si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole con lingua d'insegnamento italiana.

CAPO V

DISPOSIZIONI ULTERIORI

Art. 14.

(Insegnamento della lingua slovena nelle scuole secondarie)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

«*3*. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine possono essere istituiti corsi curricolari o opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico».

2. In mancanza di candidati nelle specifiche graduatorie, per il reclutamento del personale docente per l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole secondarie di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si può attingere alle graduatorie delle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 15.

(Norme per l'istituzione della sezione slovena presso il conservatorio di musica di Trieste «Giuseppe Tartini»)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, devono intendersi integrate dalle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è soppresso.

Art. 16.

(Prove INVALSI)

1. La prova scritta, a carattere nazionale, parte dell'esame di Stato e scelta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra quelle predisposte annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), nel caso di istituti scolastici con lingua d'insegnamento slovena è redatta in lingua slovena. Per le scuole con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano la prova INVALSI è redatta in entrambe le lingue, slovena ed italiana. Le prove INVALSI devono tenere conto delle specificità dell'offerta formativa di detti istituti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bilancio annuale dell'INVALSI è incrementato con le risorse necessarie.

3. Per la predisposizione di quanto stabilito al comma 1, l'INVALSI può stipulare appositi accordi di collaborazione con analoghi istituti di valutazione della Repubblica di Slovenia.

Art. 17.

(Istituto regionale di ricerca educativa)

1. Il finanziamento dell'istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 14 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'apposita sezione di cui all'articolo 14 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, con competenza per le scuole con lingua d'inse-

gnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, è dotata di un adeguato numero di personale con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 18.

(Collaborazione con le scuole nella Repubblica di Slovenia)

1. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano sono promosse e adeguatamente finanziate le attività di collaborazione con le scuole della Repubblica di Slovenia, anche mediante la predisposizione di procedure facilitate per la mobilità all'estero degli alunni e dei loro accompagnatori.

2. Agli studenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano è garantita la possibilità di svolgere parte del percorso didattico e formativo presso scuole della Repubblica di Slovenia, secondo le modalità proposte dai dirigenti scolastici ed approvate annualmente dalla Commissione.

Art. 19.

(Riconoscimento del sindacato della scuola slovena)

1. L'organizzazione sindacale che ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, svolge la propria attività prevalentemente in lingua slovena e ha carattere di maggiore rappresentatività all'interno della scuola con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, ha titolo per partecipare, previa accettazione scritta del contratto collettivo nazionale di lavoro, alla contrattazione a livello regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. L'organizzazione sindacale di cui al comma 1 ha diritto ad un esonero sindacale annuale.

Art. 20.

(Norme per l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado)

1. Al fine di consentire nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado un'offerta formativa in lingua slovena il più possibile diversificata, è consentito, previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'avvio di progetti innovativi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riguardanti gli ordinamenti degli studi, quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento. La validità degli studi compiuti dagli alunni nell'ambito di tali iniziative, è riconosciuta secondo criteri di corrispondenza stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

2. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, in deroga ad eventuali limitazioni territoriali, è consentita l'istituzione in via sperimentale di un liceo musicale ed artistico con lingua d'insegnamento slovena.

3. Per realizzare i percorsi integrati di istruzione e formazione musicale possono essere stipulate convenzioni con i centri musicali di lingua slovena «*Glasbena matica*» e «Emil Komel», che sono equiparate alle convenzioni previste per tali scuole con i conservatori di musica statali.

4. Al fine di consentire un'adeguata offerta formativa nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere istituite classi articolate nel caso in cui nel medesimo istituto vi siano almeno due classi parallele dello stesso indirizzo con un numero complessivo di studenti inferiore alle dodici unità.

Art. 21.

(Sostegno per l'insegnamento della lingua slovena)

1. Al fine di facilitare il processo di insegnamento e di apprendimento della lingua slovena, nel caso di studenti che all'atto dell'iscrizione hanno una scarsa conoscenza della lingua slovena, sono previste attività di sostegno, accompagnamento e consulenza. Le modalità di svolgimento di tali attività sono proposte dai singoli dirigenti scolastici e approvate annualmente dalla Commissione.

2. Per la copertura finanziaria delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato il fondo di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Gli oneri effettivamente sostenuti sono valutati dai uffici tecnici del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che stabilisce la rivalutazione in incremento per i successivi tre anni, assicurando almeno la totale copertura dei maggiori oneri.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle

autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al precedente periodo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 23.

(Disposizioni finali)

1. Al fine di salvaguardare la specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento bilingue sloveno-italiano, i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia d'istruzione nella regione Friuli-Venezia Giulia devono rispettare i contenuti della presente legge.

2. In attesa dell'espletamento del concorso di cui all'articolo 4, comma 2, le funzioni di dirigente dell'ufficio per l'istruzione in lingua slovena possono continuare ad essere esercitate da un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena.

€ 2,00